

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERA DI TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ PER AZIONI MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

UBI Banca S.p.A. rende noto che il **12 ottobre 2015** (la "**Data di Iscrizione**") è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo la deliberazione con cui l'assemblea straordinaria dei soci svoltasi in data 10 ottobre 2015 in seconda convocazione (l'**"Assemblea Straordinaria"**) ha approvato la trasformazione in società per azioni.

In pari data il verbale dell'Assemblea Straordinaria viene reso disponibile al pubblico presso la sede sociale, sul sito internet di UBI Banca (www.ubibanca.it) nella Sezione Soci (Assemblea e comunicazioni ai soci) nonché attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" all'indirizzo www.1info.it.

DIRITTO DI RECESSO

I titolari di azioni UBI Banca nonché i soci di UBI Banca che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione di trasformazione (e quindi i soci assenti, dissenzienti o astenuti) (i titolari di azioni UBI Banca unitamente a tali soci sono collettivamente definiti i "**Soggetti Legittimati**") sono legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b), cod. civ. (il "**Diritto di Recesso**").

VALORE DI LIQUIDAZIONE

Come reso noto al mercato in data 9 settembre 2015, il valore di liquidazione delle azioni in relazione alle quali fosse esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato in Euro 7,2880 per ciascuna azione UBI Banca in applicazione dell'art. 2437-ter, comma 3, cod. civ., ossia facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni UBI Banca nei sei mesi precedenti il 9 settembre 2015, data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria sul sito internet di UBI Banca e sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF".

DICHIARAZIONE DI RECESSO

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato da ciascun Soggetto Legittimato, per tutte o per parte delle azioni detenute, ai sensi dell'art. 2437-bis cod. civ., mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (la "**Dichiarazione di Recesso**") che dovrà essere spedita entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e dunque entro e non oltre il **27 ottobre 2015**.

La Dichiarazione di Recesso dovrà essere indirizzata a Unione di Banche Italiane S.p.A., Servizio Rapporti con i Soci, Piazza Vittorio Veneto, 8, 24122 Bergamo e dovrà pervenire in busta chiusa recante esternamente la dicitura "**Esercizio del Diritto di Recesso**".

La Dichiarazione di Recesso sarà irrevocabile e dovrà indicare le seguenti informazioni:

- (i) i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita in caso di persona fisica ovvero denominazione sociale e sede legale in caso di persona giuridica), il codice fiscale del Soggetto Legittimato recedente (il "**Soggetto Recedente**") nonché l'indicazione del domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico) al quale indirizzare le eventuali comunicazioni inerenti il procedimento di recesso;
 - (ii) il numero delle azioni per le quali è esercitato il Diritto di Recesso (le "**Azioni Oggetto di Recesso**");
 - (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente intestato al Soggetto Recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;
 - (iv) l'indicazione dell'intermediario presso il quale sono depositate le Azioni Oggetto di Recesso.
- Ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, la legittimazione all'esercizio del Diritto di Recesso, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, deve essere attestata da una apposita comunicazione (la "**Comunicazione**") rilasciata dall'intermediario presso il quale sono depositate le Azioni Oggetto di Recesso e inviata all'emittente con le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

La Comunicazione deve attestare:

- (i) la proprietà ininterrotta in capo al Soggetto Recedente delle Azioni Oggetto di Recesso a decorrere da una data antecedente all'Assemblea Straordinaria sino alla data di esercizio del Diritto di Recesso. Ai fini della sussistenza di tale requisito, s'intenderà legittimato all'esercizio del Diritto di Recesso colui che, avendo acquistato azioni UBI Banca in Borsa, le abbia ricevute per effetto della relativa liquidazione prima dell'apertura dell'adunanza dell'Assemblea Straordinaria;
- (ii) l'assenza di pegno o altro vincolo sulle Azioni Oggetto di Recesso; in caso contrario, il Soggetto Recedente dovrà provvedere a trasmettere a UBI Banca, con le stesse modalità e contestualmente alla Dichiarazione di Recesso, quale condizione per l'ammissibilità della medesima, apposita dichiarazione resa dal creditore pignorato ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle Azioni Oggetto di Recesso, con la quale tale soggetto presti irrevocabilmente il proprio consenso a effettuare la liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso in conformità alle istruzioni del Soggetto Recedente.

L'intermediario dovrà trasmettere la Comunicazione per posta elettronica certificata all'indirizzo email: soci.comunicazioni@pecgruppubi.it.

Le comunicazioni, dichiarazioni e attestazioni di cui sopra dovranno essere rese anche da parte dei Soggetti Recedenti titolari di azioni UBI Banca eventualmente non ancora dematerializzate. In tale caso, essi dovranno preventivamente consegnare i certificati rappresentativi delle azioni a un intermediario abilitato per l'accantonamento in Monte Titoli S.p.A. e richiedere il rilascio della Comunicazione per l'esercizio del Diritto di Recesso.

È responsabilità dei Soggetti Recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e inviare la medesima entro il **27 ottobre 2015**, come sopra indicato.

Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il predetto termine, prive delle necessarie informazioni e/o non tempestivamente corredate dalla Comunicazione, saranno ritenute inammissibili.

INDISPONIBILITÀ DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO

In ossequio a quanto previsto dall'art. 2437-bis, comma 2, cod. civ. e delle disposizioni regolamentari vigenti, il rilascio della Comunicazione da parte dell'intermediario sarà accompagnato dal blocco delle Azioni Oggetto di Recesso a opera dell'intermediario medesimo e pertanto tali azioni saranno indisponibili e non potranno essere oggetto di trasferimento sino all'esito del procedimento di liquidazione.

PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Qualora uno o più Soggetti Legittimati esercitassero il Diritto di Recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità a quanto previsto dall'art. 2437-quater cod. civ.

(A) Offerta in Opzione

In primo luogo, le Azioni Oggetto di Recesso saranno offerte in opzione ai possessori di azioni UBI Banca che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso, in proporzione al numero di azioni UBI Banca da essi possedute (l'**"Offerta in Opzione"**).

Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Bergamo. I titolari di azioni UBI Banca che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso che siano rimaste inopiate. Qualora il numero delle azioni per le quali sia richiesta la prelazione fosse superiore al quantitativo di azioni rimaste inopiate all'esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di essi.

Le modalità e i termini di adesione all'Offerta in Opzione e ogni ulteriore informazione relativa alla stessa saranno comunicate nell'avviso che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 2, cod. civ. e pubblicato sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF" nonché sul sito internet www.ubibanca.it.

(B) Offerta in Borsa

Le Azioni Oggetto di Recesso che rimanesse invendute all'esito dell'Offerta in Opzione potranno essere offerte sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Tutte le informazioni necessarie in merito all'offerta in Borsa saranno comunicate in tempo utile anche mediante pubblicazione di appositi avvisi su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché sul sito internet www.ubibanca.it.

(C) Ulteriori fasi del procedimento di liquidazione

In caso di mancato integrale collocamento delle Azioni Oggetto di Recesso all'esito dell'Offerta in Opzione e dell'offerta in borsa entro centottanta giorni dalla data della comunicazione del recesso, le azioni residue saranno rimborsate, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 5, cod. civ. mediante acquisto da parte di UBI Banca attraverso l'utilizzo di utili e riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'art. 2357, comma 3, cod. civ..

Peraltro, si ricorda che, con riferimento al rimborso delle azioni oggetto di recesso, l'articolo 1 del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (il "**Decreto**"), convertito con Legge 24 marzo 2015, n. 33, ha modificato alcune disposizioni del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/93, TUB) in materia di banche popolari e, in particolare, all'art. 28 TUB è stato introdotto il comma 2-ter che recita testualmente "*Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.*"

In base alle disposizioni di attuazione emanate da Banca d'Italia, così come recepite da UBI Banca prima della convocazione dell'Assemblea Straordinaria con delibera del Consiglio di Sorveglianza assunta in data 4 settembre 2015, lo statuto della banca popolare attribuisce all'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione), esclusione o morte, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile. Tale facoltà è attribuita, ai sensi dell'articolo 28, comma 2-ter, TUB anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e ad altre norme di legge.

Conseguentemente, una volta espletata la procedura di Offerta in Opzione nonché l'eventuale collocamento in borsa delle Azioni Oggetto di Recesso e così nota l'entità del capitale facente capo ai Soggetti Recedenti oggetto di rimborso a carico di UBI Banca, il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione e sentito il Comitato per il Controllo Interno, valuterà se avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 1 del Decreto, tenuto conto delle disposizioni attuative emanate da Banca d'Italia.

Come indicato nella Relazione Illustrativa all'Assemblea pubblicata in data 9 settembre 2015 (la "**Relazione**"), il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione e sentito il Comitato per il Controllo Interno, ha già indicato il criterio al quale intende attenersi nell'assunzione delle decisioni riguardanti il rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso, individuando una soglia dell'11,74%, sotto la quale il coefficiente di capitale primario di classe 1 (definito "CET1 ratio") "*fully loaded*" (ossia a regime) non potrà scendere per effetto del rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso e, in tale modo, ha quindi espresso il proprio orientamento a favore della limitazione dell'ammontare complessivo delle azioni rimborsabili.

La soglia dell'11,74% rappresenta la media aritmetica tra (i) il CET1 ratio, pari al 9,50%, richiesto al Gruppo UBI dalla BCE con nota del 25 febbraio 2015, ultima in ordine di tempo alla data di pubblicazione della Relazione (la c.d. "**SREP decision**") incrementato di 150 b.p., e (ii) il CET1 ratio medio europeo, pari al 12,48%, rilevato dalla BCE alla data del 31 dicembre 2014 con riferimento alle banche sottoposte a vigilanza unica europea.

Al riguardo, in ragione della modalità utilizzata per il calcolo della soglia dell'11,74%, si segnala che la medesima potrà variare in aumento o diminuzione ove, alla data in cui il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca sarà eventualmente chiamato a decidere se limitare il rimborso delle azioni oggetto di recesso, i coefficienti utilizzati per la sua determinazione risultassero variati rispetto a quelli presi a riferimento alla data della Relazione.

Ciò detto, qualora il controvalore delle Azioni Oggetto di Recesso oggetto di rimborso da parte di UBI Banca risultasse superiore all'importo disponibile, nel pieno e scrupoloso rispetto della parità di trattamento fra i Soggetti Recedenti, la Banca provvederà a (i) rimborsare proporzionalmente le Azioni Oggetto di Recesso sino alla concorrenza dell'importo disponibile riconoscendo il valore di liquidazione determinato ai sensi dell'art. 2437-ter cod. civ. e (ii) sciogliere dal vincolo di indisponibilità le Azioni Oggetto di Recesso in eccesso rispetto a tale importo che, conseguentemente, saranno di nuovo liberamente cedibili dal titolare.

Sulla base dei criteri definiti, il Consiglio di Sorveglianza, facendo riferimento all'ultimo CET1 ratio "*fully loaded*" disponibile pubblicato nonché all'ultima "**SREP Decision**" disponibile, rileverà l'importo destinabile al rimborso. Tale importo sarà diviso per il valore unitario di liquidazione dell'azione UBI Banca (pari a Euro 7,2880), determinando così (i) il numero delle azioni che saranno rimborsate - che, per l'effetto, saranno proporzionalmente liquidate ai Soggetti Recedenti subordinatamente all'ottenimento della prescritta autorizzazione della Banca d'Italia - e, conseguentemente, (ii) il numero delle azioni che saranno nuovamente rese disponibili al Soggetto Recedente.

Ai fini del rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso da parte della Banca resta comunque ferma l'autorizzazione di Banca d'Italia per la riduzione dei fondi propri della Banca secondo quanto previsto dall'art. 77 Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) e dal regolamento delegato n. 241/2014.

UBI Banca provvederà a comunicare le informazioni rilevanti in merito alla procedura di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso nei termini e secondo le modalità previste dalle norme di leggi e regolamentari applicabili.